

FONDAZIONE SVIZZERA PRO VENEZIA

Statuti

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione Fondazione Svizzera Pro Venezia e conformemente alla volontà del Consiglio federale è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 - 89 CCS. Sede della fondazione è Berna.

Art. 2 Scopo

La Fondazione si prefigge di raccogliere fondi per la salvaguardia del patrimonio culturale della città di Venezia, di devolverli alla destinazione nell'ambito dell'iniziativa di aiuto internazionale e di coordinare al meglio gli sforzi profusi a tale fine in Svizzera. Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può in particolare:

- informare il pubblico sull'importanza e la portata dell'iniziativa internazionale per la salvaguardia di Venezia;
- raccogliere fondi pubblici e privati;
- partecipare alla ricerca sulle basi scientifiche dell'iniziativa di salvataggio;
- restaurare monumenti sacri e profani, di importanza storica o artistica, nonché di altre opere culturali oppure partecipare a lavori di restauro;
- rappresentare all'estero l'impegno della Svizzera per la salvaguardia del patrimonio culturale di Venezia.

Art. 3 Patrimonio

Alla Fondazione è devoluto un patrimonio di franchi 10'000.- (diecimila franchi svizzeri).

Art. 4 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione.

Art. 5 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione comprende almeno undici membri.

I membri del Consiglio sono nominati per cooptazione.

Art. 6 Competenze del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Si autocostituisce e stabilisce le grandi linee degli aiuti svizzeri a favore di Venezia.

Nomina fra i propri membri un Comitato nonché i gruppi di lavoro necessari. Di questi ultimi possono far parte anche persone che non appartengono al Consiglio di fondazione.

Per questi gruppi il Consiglio di fondazione può emanare appositi regolamenti.

Il Consiglio di fondazione si pronuncia sulla contabilità e sui rapporti del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Nomina l'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di fondazione può prendere tutte le decisioni anche per corrispondenza.

Art. 7 Comitato e segretariato

Il Comitato rappresenta la Fondazione verso l'esterno e stabilisce il diritto di firma.
Conduce gli affari correnti con l'aiuto del segretariato.

Art. 8 Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporgli per approvazione una relazione dettagliata sui risultati. L'Ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto siano adempiute.

Nello svolgimento del suo mandato, l'Ufficio di revisione notifica al Consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto -se necessario- a informare l'autorità di vigilanza.

Art. 9 Vigilanza

La Fondazione soggiace alla vigilanza del Dipartimento federale degli interni.

Art. 10 Modifica degli statuti

Conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC, il Consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche degli statuti decise all'unanimità.

Art. 11 Responsabilità degli organi della Fondazione

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 12 Scioglimento - Fusione

La Fondazione è sciolta quando il suo compito è raggiunto oppure i suoi fondi sono esauriti.

In caso di scioglimento, l'utile e il capitale devono essere devoluti a una persona giuridica con sede in Svizzera, con scopi identici o simili, che gode di esenzione fiscale perché persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Una fusione della fondazione può avvenire solo con persone giuridiche con sede in Svizzera, con scopi identici o simili, che godono di esenzione fiscale perché perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

*Originale in lingua tedesca redatto da Rudolf von Graffenried, notaio, firma 1050 e sottoscritto dai fondatori il 3 luglio 1972.
Versione modificata approvata dal Consiglio di fondazione nelle sedute del 9 maggio 2014 e del 29 maggio 2015.*

Approvata dal Dipartimento federale degli interni in data 9 dicembre 2015.